



Serv. Gen. AN/ap

AI DIRIGENTE UNEP Dott. Ferdinando MENDITTO SEDE

e p.c.

Ai PRESIDENTI dei TRIBUNALI dei DISTRETTO

Oggetto: Quesito inerente la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario che notifichi il precetto contenente la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale dopo la riforma Cartabia.

Trasmetto la risposta del Ministero della Giustizia DOG – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV – Reparto UNEP prot. n.148200.U del 19 giugno 2023 al quesito di cui all'oggetto formulato dal Dirigente UNEP Dott. Ferdinando Menditto in data 15 marzo 2023 e trasmesso, per via gerarchica, da questa Corte di Appello in data 4 aprile 2023.

Invito i Signori Presidenti dei Tribunali a voler diffondere, per opportuna conoscenza, la risposta del quesito di cui sopra agli Uffici NEP del proprio circondario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE Alessandre Mancini







Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA Allegati: 2 Roma, 19 GIU, 2023

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
<u>FIRENZE</u>
(Rif. Prot. 3837/2023 del 4.04.2023)

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
<u>SEDE</u>

mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Firenze – Quesito in materia di attestazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale.

E' pervenuto per competenza dall'Ufficio I della Direzione generale degli Affari Interni DAG il quesito dell'Ufficio NEP di Firenze – trasmesso con la nota di codesta Corte d'Appello richiamata in indirizzo – relativo alla materia indicata in oggetto, con il quale si chiede "se l'avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l'attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte dell'Ufficio NEP".

Sulla materia, questa Direzione generale è già intervenuta da tempo con circolare prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 (All. 1), alla quale ci si riporta integralmente per i contenuti di principio, evidenziando che "l'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da

considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma)."

Nello specifico, la suddetta circolare chiarisce che "va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere."

Successivamente, nella nota prot. m_dg.DOG.04/02/2021.0023204.U emanata da questa Direzione generale in risposta ad apposito quesito della Corte di Appello di Perugia (All. 2), si evidenzia che la "stessa ratio va posta per l'esclusione della generale competenza in capo all'ufficiale giudiziario a certificare che la trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale nell'atto di precetto corrisponde esattamente all'originale del titolo stesso, se il predetto atto di precetto deve essere poi notificato in proprio dall'avvocato precettante".

In proposito, la legge 21 gennaio 1994 n. 53 ("Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali") all'art. 3 bis determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all'art. 196-undicies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ma il capo II del Titolo V-ter delle predette disposizioni, all'interno del quale è collocato il citato art. 196-undecies, non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.

Pertanto, si concorda con la soluzione prospettata da codesta Corte d'Appello, in virtù della quale in mancanza di un esplicito conferimento

all'avvocato del potere di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale, attestazione per espletare la quale al soggetto certificante viene attribuita ex lege la funzione di pubblico ufficiale, "solamente l'Ufficio NEP, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 480 co. 2 c.p.c. può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP."

Ulteriore conseguenza sarà quella di "interpretare la legge 53/1994 e l'art. 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell'avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso dell'impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale se non avvalendosi del potere certificativo dell'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di notifica."

IL DIRETTORE/GENERALE Mariaisabeka Gandini

ALL 1

Circolare 25 febbraio 2005 - Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica

25 febbraio 2005

Prot. n. 6/325/035/CA

AI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO LORO SEDI

e, p.c. ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA R O M A - FAX N. 06/66598265

Relativamente a quanto in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'attività degli Uffici NEP nella materia di cui sopra, si espone quanto segue.

L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 nº 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1º comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti (2° comma). notificazione privati di cui le parti chiedono la

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario "senza alcuna limitazione", come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Segreteria -, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo.

A tal proposito, la suddetta Circolare chiarisce che va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare

alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.

In linea con quanto esplicitato dalla Circolare sopra menzionata, con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli Uffici NEP, quale appunto quella dell'ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all'ufficiale giudiziario, giacchè è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrante nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia"), il quale statuisce che "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n° 488/1999 [1]. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziari, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un

dell'Erario. Ufficio diretta NEP, costituiscono entrata ma Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto autentica, previsto dall'allegato 7 di cui all'art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 nº 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che disciplinava il apposito diritto di copia all'ufficiale aiudiziario. pagamento di un

Stante la rilevanza dell'evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa relativa alla materia di cui trattasi, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente circolare negli Uffici NEP dei distretti di competenza, per la puntuale applicazione della stessa nella relativa attività d'istituto.

Roma, 25 febbraio 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

nota 1

L'indicazione contenuta nel primo periodo di questo capoverso è da ritenere superata ai sensi della circolare della Direzione generale del personale e della formazione prot. n. 6/1200/035/2007/CA del 27 luglio 2007, penultimo capoverso della nota.

In proposito, cfr. nota prot -VI DOG/1210/03-1/2012/CA del 18 maggio 2012, esplicativa in materia dell'attuale orientamento dell'amministrazione centrale.

ALL. 2

Ministero della Giustizia Intranet

i	Coron	Vai	
1	Cerca	• •	

Benvenuto/a carmelo.attolico!

Logotti

Home » Strumenti » Risposte a quesiti degli uffici giudiziari in tema di Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

UNEP - Risposta 2 febbraio 2021 - Perugia - Debenza o meno del diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA

Allegati: 1

Prot. m_dg.DOG.04/02/2021.0023204.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA
(Rif. Prot. n. 100/2021 7.01.2021)
ALL'ISPETTORATO GENERALE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

KOMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SEDE

ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Perugia - Quesito in materia di debenza o meno del diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), nel caso di certificazione dell'ufficiale giudiziario ex art. 480, 2° comma, c.p.c., nonché sulla materia connessa della configurabilità o meno della notificazione dell'atto di precetto come attività appartenente alla competenza funzionale esclusiva inderogabile dell'ufficiale giudiziario, qualora il precetto notificando contenga la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 480, 2° comma, c.p.c.

Con riferimento alle materie indicate in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP chiede se:

- l'Ufficio NEP debba percepire il diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per "il rilascio dell'attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all'originale del titolo stesso" quando la notifica viene eseguita dall'avvocato;
- 2. la notifica dell'atto di precetto possa essere configurata come "attività appartenente alla competenza funzionale esclusiva inderogabile dell'ufficiale giudiziario, qualora il precetto notificando contenga la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale, nonché la certificazione correlativa dell'ufficiale giudiziario ex art. 480, 2° comma, c.p.c. ..."

Sulla materia, questa Direzione generale è già intervenuta da tempo con <u>circolare prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005</u> (All. 1), alla quale ci si riporta integralmente per i contenuti di principio, evidenziando che "l'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma)."

12/06/23, 15:20

Nello specifico, la suddetta circolare chiarisce che "va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere."

La stessa ratio va posta per l'esclusione della generale competenza in capo all'ufficiale giudiziario a certificare che la trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale nell'atto di precetto corrisponde esattamente all'originale del titolo stesso, se il predetto atto di precetto deve essere poi notificato in proprio dall'avvocato precettante.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ne consegue che non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo stragiudiziale, ex art. 480, 2° comma, c.p.c. al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. modd. e integr. e ciò in ottemperanza alla normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 D.P.R. n° 1229/1959 in base alla quale la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario, e per la quale percepirà solo il diritto di certificazione di conformità ex art. 273 D.P.R n. 115/2002 nel caso di attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all'originale del titolo stesso (cfr. nota ministeriale prot. n. 6/209/03-1/2009/CA del 9/02/2010).

Si invita, pertanto, a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

Il Direttore generale Alessandro Leopizzi



Al Ministero della Giustizia
Ufficio I Affari Generali
Al Funzionario Dirigente UNEP
Corte d'Appello di Firenze

Oggetto: Attestazione conformità del titolo esecutivo stragiudiziale – Quesito

Con protocollo n. 3132 del 20/03/2023, il funzionario Dirigente UNEP della Corte d'Appello Firenze sottoponeva alla Corte d'Appello di Firenze il seguente quesito: se l'avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l'attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte dell'Ufficio NEP.

<u>Inquadramento normativo:</u>

La legge 21 Gennaio 1994 n. 53, come novellata dalla Riforma Cartabia prevede all'art. 3-ter.:

- 1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
 - a. è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi:
 - b. ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
- Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
 - a. se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;
 - b. se il destinatario e' una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
- 3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

L'art. 3 bis della medesima legge 53/1994 determina le modalità di attestazione della conformità facendo riferimento all'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il capo II del Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, all'interno del quale è collocato l'art 196-undecies richiamato dalla legge 53/1994, non fanno esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del ministero della giustizia.

L'art 137 c.p.c. ultimo comma, prevede che "l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione."

L'art 480 co 2 c.p.c. prevede che "il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale."

Con **nota m_DG.DOG.04/02/2021.0023204.U** il superiore Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi Direzione generale del Personale e della Formazione in persona del Direttore Generale Pro Tempore, affermava che "non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo stragiudiziale, ex art 480, co 2, c.p.c. al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modificazioni e ciò in ottemperanza della normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 D.P.R. N. 1229/1959 in base alla quale la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario"

Soluzione prospettata

Lo scrivente Ufficio ritiene che il tenore delle norme citate sia suscettibile di due possibili interpretazioni alternative tra loro:

- 1. la ratio della riforma D.LGS. 149/2022 è quella di semplificare quanto più possibile la fase di notifica dei titoli esecutivi. In tale senso depone infatti l'abrogazione dell'art 145 c.p.c. e la modifica dell'art 146 c.p.c. Pertanto, poiché l'art 3-ter della legge 53/1994 fa esplicito riferimento alla notifica dell'atto stragiudiziale a mezzo posta elettronica, si può concludere in via interpretativa che l'avvocato ben possa attestare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale nel testo della relata di notifica e procedere alla notifica in proprio, senza quindi coinvolgere affatto l'Ufficio NEP al di fuori dei casi previsti dall'art 137 c.p.c. ultimo comma;
- 2. in mancanza di un esplicito conferimento all'avvocato della potestà di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale, attestazione per svolgere la quale al soggetto certificante viene attribuita la funzione del pubblico ufficiale, solamente l'Ufficio NEP, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art 480 co 2 c.p.c., può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP. Sarà quindi necessario interpretare la legge 53/1994 e l'art 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell'avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso dell'impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale se non avvalendosi del potere certificativo dell'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di notifica;

Si rimette al superiore Ministero la valutazione su quale delle possibili interpretazioni sia quella corretta, si segnala che, allo stato, per evitare il pregiudizio del servizio pubblico l'Ufficio NEP, sentito il dirigente Amministrativo e il Presidente della Corte sta adottando il secondo orientamento interpretativo tra quelli prospettati

Firenze 04/04/2023

Il Dirigente Amministrativo Dott, Andrea Orlandini

Firmato
digitalmente
da Orlandini
Andrea



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti Corte d'Appello di Firenze

Viale Guidoni, 61 - 50127 Firenze pec :unep.ca.firenze@giustiziacert.it

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO FIRENZE

OGGETTO: QUESITO INERENTE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO CHE NOTIFICHI IL PRECETTO CONTENENTE LA TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL TITOLO ESECUTIVO STRAGIUDIZIALE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Alla luce del D. Lgs. 149/2022, si chiede conferma del fatto che, come ricavabile con interpretazione estensiva dalla Nota IV-DOG/03-1/201/CA DEL 02.02.2021, ma non indicato espressamente, è possibile per gli avvocati in possesso di indirizzo pec del destinatario o che comunque decidano di notificare in proprio con modalità prescritta dalla legge, nel caso di un atto di precetto, certificare la conformità della trascrizione dell'originale del titolo esecutivo stragiudiziale. In base alla medesima Nota, infatti, non è possibile richiedere la certificazione all'Ufficiale Giudiziario per poi provvedere in proprio alla notifica.

Al tempo stesso, l'avvocato in possesso degli estremi per provvedere alla notifica non può effettuare la dichiarazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. qualora richiedesse la sola certificazione all'Ufficiale Giudiziario.

Firenze, 15/03/2003

IL DIRIGENTE UNEP Dr. Ferdinando Menditto

